

Allegato "B" Rep.N. 45.916 Racc.N. 24.468

STATUTO

AIAU ODV ETS

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata **"AIAU - Associazione IN AIUTI UMANITARI ODV ETS"** in breve denominabile **"AIAU ODV ETS"**, Ente Morale ed Ente autorizzato ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dalla legge 476/98, ed opera ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

L'Associazione non persegue finalità politiche, sindacali, confessionali ed ha una struttura democratica. Essa non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 3

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione; della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184.

L'Associazione riconosce come priorità la tutela dei diritti fondamentali inalienabili dei minori. L'Associazione promuove inoltre l'accoglienza familiare. Essa si propone di favorire, con la sua peculiare riflessione ed azione, la promozione dei diritti umani e civili, della qualità della vita, della realizzazione individuale e sociale di ogni individuo, della famiglia naturale, adottiva o affidataria sia nel territorio nazionale che all'estero.

In particolare ha lo scopo di:

1) Adoperarsi per individuare, prevenire, segnalare e rimuovere le cause che sono alla radice di situazioni di abbandono o di discriminazione; sfruttamento od abuso dell'infanzia, collaborando con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, autorità statali, regionali e locali, persone, enti, associazioni ed organizzazioni che perseguono fini analoghi all'Associazione, anche per la creazione di servizi psico-socio-educativi e di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;

2) Favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione, in particolare di quella internazionale, di cui l'Associazione riconosce il carattere di sussidiarietà, con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nel rispetto di ogni diversità delle caratteristiche di genere, culturali, religiose ed etniche e nella consapevolezza che la famiglia è l'elemento fondamentale del tessuto sociale e costituisce l'ambiente più idoneo per la crescita armonica di ogni bambino così come espresso dalla Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989 e dalla Convenzione dell'Aja del 29/05/1993;

3) Garantire che le adozioni internazionali avvengano sempre nel superiore interesse del minore e nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti, dei principi internazionali e dei più rigorosi principi etici, sostenendo ogni iniziativa diretta a tale scopo, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

4) Attuare servizi, avvalendosi anche dell'apporto di professionisti, in particolare in campo psicologico, giuridico e sociale, per sostenere ed assistere in modo eticamente e giuridicamente corretto le coppie aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, verso le quali l'Associazione si impegna a non operare alcuna forma di discriminazione, attraverso:

a) l'assunzione di formale incarico ricevuto dagli adottandi per lo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, in collaborazione con le autorità, istituzioni ed organizzazioni operanti nei Paesi di origine dei minori ed in

Italia, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi internazionali;

b) il sostegno alla famiglia in tutto il percorso adottivo, prima, durante e dopo l'adozione, mediante incontri informativi, colloqui psicologici, percorsi formativi di gruppo, incontri culturali di sensibilizzazione e servizi di consulenza ed assistenza specialistica, ove richiesti, al fine di fornire agli aspiranti all'adozione ed alle famiglie adottive gli elementi necessari al positivo inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale;

c) l'adeguata presenza operativa dell'Associazione nei Paesi in cui è autorizzata ad operare, anche al fine di offrire alle aspiranti coppie adottive la necessaria assistenza psico-socio-giuridica, nella fase di accompagnamento in tutte le fasi dell'adozione all'estero;

5) Predisporre programmi ed iniziative, a breve e medio periodo, di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi di provenienza dei minori adottandi, al fine di:

a) favorire la permanenza dei bambini nella propria famiglia naturale o, comunque, nel proprio Paese di origine, anche attraverso strumenti di solidarietà quali il sostegno a distanza;

b) promuovere interventi in favore della prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, sfruttamento o, comunque, disagio sociale, con particolare attenzione ai minori ed alle ragazze madri;

c) incoraggiare e sostenere la diffusione dell'educazione di base e/o superiore;

d) promuovere la valorizzazione delle risorse umane, sviluppando, in questo contesto, un'opera di formazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale del personale locale in tutti i settori;

e) realizzare la creazione in loco di servizi di assistenza e supporto, come centri sociali, dispensari e/o ambulatori medici, centri scolastici e di formazione professionale, nei settori inerenti ai programmi di cooperazione allo sviluppo, quali l'area socio-sanitaria, scolastica, tecnico-scientifica ed agraria;

6) Effettuare attività di formazione professionale e/o educazione formale, intra ed extra scolastica, in Italia e all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e nei Paesi di provenienza dei minori adottandi, anche attraverso l'impiego di volontari e/o professionisti qualificati.

7) Organizzare iniziative e programmi di informazione e di educazione allo sviluppo:

a) sensibilizzando, in un'ottica di rispetto e di consapevolezza, la società, ed in particolare gli aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, alla conoscenza della realtà socio-culturale dei Paesi di origine dei minori che vengono adottati nel nostro Paese;

b) attivando interventi di formazione e supervisione rivolti a chi opera in contesti socio-educativi ed assistenziali, sia in Italia che

all'estero;

c) divulgando, attraverso le istituzioni scolastiche e le altre realtà sociali di carattere Associativo presenti sul territorio italiano ed estero, la cultura e le politiche della cooperazione internazionale e la conoscenza delle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla solidarietà, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del diritto di ogni individuo al benessere psico-sociale.

8) Studiare i fenomeni e le cause del disagio psico-sociale, nonché delle situazioni che portano allo stato di abbandono di minori, in Italia e all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi di provenienza dei minori, raccogliere e diffondere documentazioni su tali esperienze, anche attraverso proprie pubblicazioni, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

9) Partecipare e/o collaborare a programmi di enti ed organismi anche internazionali, aventi finalità analoghe;

10) Aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe.

Al fine di realizzare gli scopi Associativi l'Associazione potrà:

- ° Organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;

- ° Pubblicare testi per famiglie ed operatori;

- ° Realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università;

- ° Curare la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale;

- ° Realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;

- ° Organizzare attività di raccolta fondi;

- ° Ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non;

- ° Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi Associativi;

- ° Partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'Estero;

- ° Gestire siti internet nell'ambito Associativo;

- ° Provvedere all'informazione dei propri Associati con comunicazioni interne.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di

raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 4

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Articolo 5

ASSOCIATI

L'Associazione è costituita dagli Associati identificati nelle seguenti categorie:

a) Associati ordinari;

b) Associati onorari;

- sono Associati Ordinari, le persone fisiche in età non inferiore ai 18 anni, che richiedono l'iscrizione all'Associazione; sono ammessi dal Consiglio Direttivo, devono pagare la quota annuale di iscrizione e possono essere eleggibili a cariche associative;

- sono Associati Onorari, le persone fisiche o enti che l'assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, riterrà opportuno ammettere a far parte dell'Associazione in virtù di particolari benemeritenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'associato Onorario ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per gli associati ordinari. Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Deve compilare scheda con i dati anagrafici.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi associativi a partecipare alla vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in Assemblea.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale hanno pari diritto ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'assemblea.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a carattere gratuito, tuttavia gli stessi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti Associati devono:

a) fare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità richieste, essa dovrà contenere sia l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'elenco degli Associati sarà sempre visionabile presso la sede Associativa.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per decesso, dimissioni, morosità indegnità o esclusione.

L'inadempienza verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo quando l'associato con comportamento non idoneo o in qualunque altro modo, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o si comporti in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivanti da delibera dell'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'escluso può fare ricorso all'Assemblea entro 30 gg. dal ricevimento della delibera. L'Assemblea deciderà nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7

QUOTA ASSOCIATIVA E PATRIMONIO

Il versamento della quota Associativa ha validità annuale.

L'ammontare della quota Associativa e la relativa modalità di pagamento vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ° beni mobili ed immobili;
- ° eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di enti società o di privati.

Fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopo di lucro, le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- ° quote associative annuali;
- ° contributi da parte degli Associati;
- ° contributi eventualmente derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o ad altre varie attività;
- ° finanziamenti ottenuti per la realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo;
- ° da raccolta pubblica di fondi e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.;
- ° rimborsi da convenzioni con Stato, Regioni, Provincie, Comuni e altri enti pubblici.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione AIAU ODV Ente del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale (co. 1, art. 8 Cts).

Articolo 8

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione del revisore legale dei conti o degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Articolo 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo se obbligatorio per legge;
- Il Revisore Dei Conti se obbligatorio per legge.

Le cariche associative sono:

- il Presidente;
- il Tesoriere;

Tutti i consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

Articolo 10

ASSEMBLEE

L'Assemblea è composta da tutti coloro che hanno dato l'adesione all'Associazione e sono in regola col pagamento delle quote ed iscritti nel registro degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti deliberazioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo; a tal fine, ad essa, vengono sottoposti i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relativa relazione, concernente anche l'attività svolta dall'Associazione nell'ultimo esercizio, nonché, quando e se previsto dalla normativa vigente, la relazione dei revisori dei Conti;
- c) scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e nomina liquidatore;
- d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) eventuale esclusione di uno o più associati;
- f) responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) indirizzo programmatico per la gestione dell'Associazione;
- i) altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Gli Associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo mediante comunicazione scritta ovvero per e-mail, fax, telegramma, lettera raccomandata, area riservata Associati. Tale comunicazione sarà diretta a ciascun Associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea ordinaria deve essere pure convocata quando ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un decimo degli Associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione, con l'intervento della metà degli Associati a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni assembleari dovranno essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto Associativo e sull'eventuale scioglimento fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione, Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Le assemblee straordinarie sono valide, in prima convocazione,

quando intervengano almeno 3/4 degli iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli Associati aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Associato spetta un solo voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se componenti il Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso per l'approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla responsabilità dei consiglieri.

Le deleghe devono essere fatte per iscritto. Comunque la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre Associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo modalità che garantiscano il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare sarà consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi audio/video collegati a cura della associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi sociali ed i suoi membri potranno essere rieletti. Nel caso di decesso, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un

consigliere, gli altri consiglieri provvederanno a nominare una persona che lo sostituisce attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo o in mancanza convocando l'assemblea per l'elezione del membro mancante.

Il consigliere nominato durerà in carica per il residuo periodo di tempo già previsto per il consigliere che sostituisce.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi Associativi e per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- la formazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la determinazione delle quote Associative annuali;
- l'assegnazione degli incarichi interni;
- ogni atto relativo agli Associati;
- la stesura ed approvazione di un eventuale regolamento interno in disciplina di dettaglio;
- la nomina e la direzione dei Gruppi di lavoro e la delega a ciascuno di essi dell'esercizio di singole attività di propria competenza;
- la nomina del personale e la regolamentazione ed il controllo delle attività delle sedi operative, degli uffici e delle sedi di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori, se esistente.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, Pec, fax, oppure a mezzo di qualsiasi strumento equivalente avente valore legale contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei conti, se esistente, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Revisore dei Conti o tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

L'assemblea del consiglio direttivo può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo modalità che garantiscano il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, sarà consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi audio/video collegati a cura della associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, anche nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'Associazione, cura l'ordinaria amministrazione, l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Nei casi urgenti, prende decisioni da poi sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva; in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è

responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Articolo 14

GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI INTERNE

I Gruppi di lavoro e le commissioni interne se nominati, svolgono una funzione consultiva, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, riguardo a singole attività di competenza di quest'ultimo.

I Gruppi di lavoro e le commissioni interne sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono composti da almeno un consigliere, che ne presiederà i lavori, e dai Professionisti esterni dell'Ente, individuati secondo le loro specifiche competenze.

Articolo 15

ALTRE SEDI

Le sedi operative, gli uffici e le sedi di rappresentanza sono istituite, modificate o sopprese su delibera del Consiglio Direttivo, il quale stabilisce il regolamento delle attività delle stesse.

Il personale addetto a tali sedi è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale può nominare, inoltre, a capo delle stesse, un responsabile per il coordinamento territoriale. Il responsabile dura in carica un anno, tacitamente rinnovabile, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni, ed è chiamato dal Consiglio Direttivo stesso, almeno semestralmente, a relazionare sull'operato.

Le sedi operative, gli uffici e le sedi di rappresentanza svolgono le loro attività sotto il controllo del Consiglio Direttivo ed hanno per finalità la realizzazione di un'adeguata presenza dell'Associazione sul territorio nazionale ed estero, al fine di assicurare il miglior funzionamento organizzativo ed operativo della stessa. Tali sedi gestiscono i rapporti con le autorità, istituzioni ed organizzazioni a livello regionale e/o locale per il raggiungimento e l'espletamento dell'attività istituzionale.

Articolo 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia con il primo gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo per l'anno precedente e preventivo del successivo esercizio formato e presentato dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo è sottoposto al parere preventivo del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori, ove nominato. Il bilancio deve essere inoltre compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti no profit.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 1 mln di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 17

REVISORE LEGALE DEI CONTI

La gestione di AIAU ODV sarà sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti, iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti, così come da Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con la qualifica di Associato.

Il Revisore legale dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente o comunque in ogni momento possa agli stessi apparire opportuno, la contabilità dell'Associazione.

Esso dovrà redigere una relazione dei bilanci annuali e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Associativa, nonché potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei Conti ha facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.

È dovere del Presidente del Consiglio Direttivo, convocare la prima riunione con il Revisore legale dei Conti, entro il termine di trenta giorni dalla nomina stessa.

Articolo 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 20

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 21

LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con preavviso scritto di almeno 15 giorni al consiglio direttivo.

Articolo 22

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di *scioglimento* dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo la decisione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Risultato vano il preliminare tentativo di riconciliazione saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 e successive modificazioni.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 24

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Vera Bartolini; Ernesto Cudia